

Relazione illustrativa
della proposta di legge di iniziativa popolare e dei consigli
comunali

“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia”

L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere. Noi riteniamo che l'acqua sia un diritto inalienabile, pertanto non può essere proprietà di nessuno.

Nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile più di un miliardo e trecento milioni di persone, destinati a diventare tre miliardi nei prossimi anni. Causa di ciò è anche il modello neoliberista, che ha prodotto una enorme disuguaglianza nell'accesso all'acqua e ne ha aggravato la scarsità, a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema. Ciò nonostante le pressioni a livello internazionale, nazionale e locale per affermare la privatizzazione e l'affidamento al cosiddetto libero mercato, continuano imperterrite e attraversano le diverse culture politiche ed amministrative. Noi riteniamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assuma sempre più la caratteristica di una scelta di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, chiedendo a ciascuno di valutare i propri atti e assumerne la responsabilità verso le generazioni viventi e future.

L'esperienza della privatizzazione dell'acqua dimostra come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscono la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri naturali per le generazioni future. In questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni e degli amministratori locali riguardo alla necessità di non mercificare l'acqua.

Anche in Italia, negli ultimi anni, è cresciuta la consapevolezza sociale della questione e la sua diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo divenire la battaglia per l'acqua il paradigma di un altro modello di società.

A partire dal 2003, dichiarato dall'ONU anno mondiale dell'acqua, sono state decine e decine le vertenze che si sono aperte nei territori contro la privatizzazione e per un nuovo governo pubblico dei servizi idrici: dall'Abruzzo alla Toscana, dalla Campania alla Lombardia, dal Lazio alla Puglia, fino alla Sicilia, non c'è regione che non sia stata attraversata da battaglie per tornare alla gestione pubblica, animate da associazioni e movimenti che si sono ricordati nel Forum italiano dei Movimenti per l'acqua, e da numerose amministrazioni locali, che recentemente hanno dato vita al *“Coordinamento nazionale enti locali per l'acqua bene comune e la*

gestione pubblica del servizio idrico”, che dopo una fase preparatoria, si è costituito nell’assemblea nazionale tenutasi nella Sala gialla di Palazzo dei Normanni il 14 maggio scorso.

Nel 2007 il Movimento ha presentato al Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare, con l’obiettivo di segnare una svolta radicale rispetto alle politiche, che hanno fatto dell’acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, dispersione delle professionalità maturate nelle gestioni pubbliche, mancanza di trasparenza e di democrazia. Ovvero, il totale fallimento degli obiettivi promessi da una martellante campagna di promozione comunicativa in ordine ai benefici della privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato: maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti, etc.

In Sicilia il processo di privatizzazione è stato avviato con la partecipazione inizialmente passiva ed inconsapevole della gran parte degli amministratori comunali. Sono state celebrate le gare e stipulati i contratti con il gestore privato in sei province su nove (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Siracusa). Tutte le gare, con eccezione di Caltanissetta dove le offerte sono state due, si sono svolte in presenza di una sola offerta. In alcuni Ato sono ancora in piedi vertenze giudiziarie contro l’aggiudicazione, di rilievo sono le censure mosse dal Garante della concorrenza. Ovunque si registra la protesta crescente dei cittadini e degli amministratori locali contro l’inefficienza della gestione, l’aumento del canone e dei costi di manutenzione e per nuovi allacci.

Dando espressione alla protesta popolare ed alla mobilitazione delle amministrazioni locali, la sezione siciliana del Coordinamento enti locali per l’acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico ha elaborato la presente proposta di legge, che è stata presentata nella Sala gialla di Palazzo dei Normanni il 7 luglio 2009, con l’intenzione di proporla all’ARS come proposta di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.r. 10.2.2004, n. 1.

La Proposta comprende 17 articoli, che di seguito sommariamente si illustrano:

Gli articoli 1 e 2 indicano le finalità del governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, per garantirne l’uso sostenibile e solidale, e stabiliscono i principi generali per l’accesso all’acqua come diritto umano inviolabile, l’indisponibilità dell’uso della stessa secondo logiche di mercato, la subordinazione del prelievo alla concessione da parte delle pubbliche amministrazione, la priorità dell’uso per l’alimentazione e l’igiene umana, la priorità dell’uso produttivo per l’agricoltura e l’alimentazione animale, la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell’uso.

L’articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica, ponendo l’obbligo della adozione, entro un anno, del

bilancio idrico di bacino, nel rispetto della Direttiva 60/2000/CE e con l'obbligo della informazione e consultazione pubblica. Le nuove concessioni sono vincolate al rispetto delle priorità indicate nella stessa norma; le concessioni per le acque minerali sono subordinate anche al rispetto del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e dei costi ambientali. E' previsto il censimento dei pozzi e delle concessioni, con l'obbligo di destinazione esclusiva al consumo umano delle acque che abbiano tale caratteristica, o della loro concessione, ove ricorrano le condizioni, con canone decuplicato. E' infine previsto il rispetto della Direttiva 60/2000/CE per il raggiungimento, entro l'anno 2015, dello stato di qualità vicino a quello naturale per tutti i corpi idrici.

L'articolo 4 definisce il servizio idrico privo di rilevanza economica e sottratto ai principi della libera concorrenza, poiché persegue finalità sociali e ambientali di pubblico interesse.

L'articolo 5 stabilisce il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua, la proprietà pubblica e inalienabile delle infrastrutture e delle reti, l'affidamento della gestione in via esclusiva ad enti di diritto pubblico.

Gli articoli 6 e 7 fissano le modalità per ripubblicizzare il soggetto gestore del sovrambito, mediante la costituzione del nuovo ente pubblico quale unico gestore delle acque per uso civile, irriguo e industriale, stabilendo le incombenze allo stesso affidate e funzioni e composizione democratica dell'Autorità di vigilanza e controllo.

L'articolo 8 stabilisce le modalità per la gestione pubblica negli ATO esistenti, transitoriamente confermati nella dimensione attuale, attraverso enti di diritto pubblico. Vengono salvaguardati i principi della gestione integrata del ciclo dell'acqua e della dimensione comprensoriale, per evitare frammentazioni della gestione. Gli Ato devono prioritariamente censire le gestioni esistenti, ai fini della salvaguardia prevista dall'art. 10 della L. n. 36/1994. Coerentemente con quest'ultimo adempimento e per consentire gestioni corrispondenti ai bacini idrografici, non coincidenti con gli attuali perimetri degli ATO, è prevista la possibilità di affidamento a più gestori nello stesso ambito (gestione per sub-ambito).

L'articolo 9 stabilisce le modalità per la risoluzione degli affidamenti esistenti, previa valutazione degli investimenti effettuati dal gestore e/o delle inadempienze rispetto al contratto.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono, rispettivamente, il termine di un anno per la transizione dalla gestione privata attuale alla gestione pubblica e la istituzione, presso la Presidenza della Regione, del fondo regionale per la ripubblicizzazione del s.i.i.

L'articolo 12 disciplina il finanziamento del s.i.i. con i proventi del bilancio regionale e della tariffa, stabilendo per quest'ultima, il quantitativo minimo vitale di 50 l/ab, che deve essere comunque garantito, ed i criteri per la sua determinazione per le fasce di consumo sopra i 50 l/ab, che dovranno tenere conto della quantità consumata, del reddito ISEE, della composizione del nucleo familiare, della razionalizzazione dei consumi e

riduzione degli sprechi. I consumi domestici eccedenti i 300 l/ab. Dovranno essere trattati come consumi commerciali. Le tariffe devono rispettare i principi di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contenere la componente aggiuntiva di costo per le attività di depurazione e di prevenzione e controllo.

L'articolo 13 disciplina le modalità attraverso cui il singolo comune può chiedere di trasferirsi in altro ambito più omogeneo dal punto di vista territoriale ed idrografico, nonché le modalità per la costituzione ed il riconoscimento del sub-ambito. Recepisce, infine, per i Comuni sotto i 1000 abitanti, la facoltà prevista dall'art. 148 del D. Lgs n. 152/2006.

L'articolo 14 istituisce l'esercizio del governo partecipativo del servizio i.i., da parte delle popolazioni e dei lavoratori interessati, sugli atti fondamentali di pianificazione e gestione, dando mandato all'ARS di disciplinare le modalità di esercizio ed ai Comuni di inserire idonea previsione nello Statuto comunale. Pone obbligo al Governo della Regione di approvare la carta del servizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, contenente anche le modalità di vigilanza sul rispetto della medesima e le eventuali sanzioni applicabili.

L'articolo 15 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà internazionale, alimentato con il provento, applicato in tariffa, di 1 centesimo di € per mc. di acqua, e di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale, destinato a finanziare progetti per sostenere l'accesso all'acqua potabile di tutti gli abitanti del pianeta, mediante forme di cooperazione decentrata e con l'esclusione di qualsiasi interesse privatistico.

Gli articoli 16 e 17 contengono le norme finali.